

VERBALE DI SEDUTA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)

L'anno 2013 addì 17 del mese di aprile, alle ore 11,30 e seguenti si è riunita presso la Sede Municipale di Oliveto Citra la Delegazione trattante - parte pubblica e sindacale - per la definizione della Contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2013.

- Sono presenti:

- La **Delegazione di parte pubblica**, nelle persone del

Dr. Vincenzo Maiorino (Presidente)

Raffaele Raia - Responsabile del Servizio Finanziario (Componente)

- e le seguenti

Rappresentanze territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL:

CGIL - FP (Pasquale FERNICOLA)
FP - CISL (Miro AMATRUDA)
UIL - FPL (Liborio CASIELLO)
DI.C.CA.P / SULPM (Antonio D'AMICO)

Rappresentanze Sindacali Unitarie:

(Concetta CAVALIERI)
(Diamante CALZARETTA)
(Raffaele VECE)

Le parti, dopo breve discussione, sottoscrivono l'allegata ipotesi di CCDI 2013.

Le OO.SS. rendono la seguente dichiarazione a verbale:

"Le Organizzazioni Sindacali sollecitano l'Ente a fornire al personale esterno il materiale da lavoro e di protezione individuale".

Letto, confermato e sottoscritto.

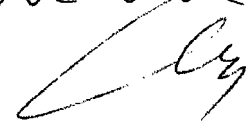
**Delegazione trattante di parte Rappresentanze territoriali delle
pubblica Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL:**

Il Presidente  (Dr. Vincenzo Maiorino)

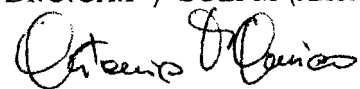
I Componenti  (Raffaele Raia)

CGIL - FP (Pasquale FERNICOLA) 

FP - CISL (Miro AMATRUDA) 

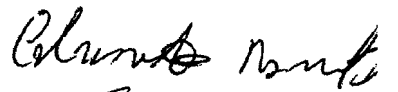
UIL - FPL (Liborio CASIELLO) 

DI.C.CA.P / SULPM (Antonio D'Amico)



Rappresentanze Sindacali Unitarie:

(Concetta CAVALIERI) 

(Diamante CALZARETTA) 

(Raffaele VECE) 



COMUNE DI OLIVETO CITRA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Via V. Emanuele II 46, 84020 Oliveto Citra (SA) - Tel. 0828-799001 - Fax 0828-793766

Sito Internet <http://www.comune.oliveto-citra.sa.it>

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2013

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato dipendente dall'Amministrazione, con esclusione dei Dirigenti.
2. Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del presente CCDI.

Art. 2
Oggetto del CCDI

1. Il presente CCDI è stipulato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n.165/2001 ed ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale relativo al Comparto Regioni e Autonomie Locali.
2. Esso disciplina, **per l'anno 2013**, nel quadro delle norme stabilite dalla contrattazione nazionale di categoria, le materie previste dall'art. 16, comma 1 del CCNL 31/03/99 e dagli artt. 4, 5 e 6 del CCNL 01/04/99.
3. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti rinviando alla contrattazione nazionale vigente nonché al CCDI relativo al periodo 01.01.2002 – 31.12.2005 stipulato in data 16/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al CCDI 2006-2009 stipulato in data 12.01.2010.

Art. 4
Risorse decentrate

1. Le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 sono determinate dall'Amministrazione comunale, per l'anno 2013, in € 99.576,96 al netto della riduzione del fondo pari ad € 7.668,02 operata in modo proporzionale sull'importo anno 2010 (€ 107.244,98) mediante il confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2013 rispetto al valore medio relativo all'anno 2010.
2. Le predette risorse vengono impiegate per finanziare i seguenti istituti, secondo la disciplina recata dai successivi articoli:

Istituto contrattuale	Importo
Lavoro straordinario	€ 5.700,00
Indennità per specifiche responsabilità cat. B, C e D (art. 17, co. 2, lett. f) CCNL 1/4/99)	€ 5.900,00
Indennità per responsabilità cat. B e C (art. 17, co. 2, lett. i) CCNL 1/4/99)	€ 300,00
Indennità maneggio valori	€ 591,00
Indennità per attività disagiate	€ 600,00
Compensi per produttività	€ 16.758,24
Indennità di comparto	€ 9.086,28
Indennità di rischio	€ 3.600,00
Indennità di turno	€ 8.700,00
Indennità per lavori festivo	€ 1.700,00
Progressione economica orizzontale	€ 45.343,04
Indennità di reperibilità	€ 330,00
Indennità per le Cat. A e B (art. 8 del CCNL del 9 maggio 2006)	€ 968,40
totale	€ 99.576,96

Art. 5
Fondo per il lavoro straordinario

1. Per l'anno 2013 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontano a € 5.700,00.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio competente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
6. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario alle quali non possa essere fatto fronte con la relativa compensazione economica daranno luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
7. Il budget di cui al precedente comma 1, annualmente determinato, viene ripartito nel modo seguente tra i vari servizi:

I Servizio	1.200,00
II Servizio	0,00
III Servizio	250,00
IV Servizio	0,00
V Servizio	2.650,00
VI Servizio	1.600,00

8. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.

Art. 6
Fondo per compensare la responsabilità del personale delle categorie B, C e D

1. Il fondo, previsto dall'art.17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, è costituito nel suo ammontare da una somma pari a € 5.900,00.
2. Esso è finalizzato a compensare le specifiche responsabilità delle categorie C e B, ove non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 3 del C.C.N.L. 31/3/1999 o della categoria D che non risulti incaricato di posizioni organizzative.
3. La corresponsione della specifica indennità è legata all'esercizio di particolari posizioni di lavoro e/o responsabilità e/o coordinamento di figure professionali inferiori, a condizione imprescindibile che tali compiti siano stati affidati, con atto formale, dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
4. L'indennità per "specifiche responsabilità" è graduata secondo la seguente modalità:

Carlo Ruffo

*UFFICIO
CISCP*

*VIL-FPL
CISCP*

*UFFICIO
CISCP
Dott. Ruffo*

DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA RESPONSABILITÀ	MISURA INDENNITÀ ANNUA	UNITA' Previste
Fascia A) Responsabilità di direzione degli Uffici	€ 1.100,00	4,5
Fascia B) Responsabilità di direzione di unità operative complesse	€ 950,00	1

5. Per i dipendenti a tempo parziale l'indennità viene proporzionalmente ridotta.
6. In ordine a quanto sopra le parti si riservano di verificare all'inizio di ciascun esercizio finanziario, nell'ambito della disponibilità delle risorse esistenti, sia la quota individuale da assegnare che la variazione del numero dei beneficiari anche in funzione di nuove assunzioni o progressioni.
7. **L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili sulla base della certificazione del Responsabile del Servizio, circa la sussistenza dei requisiti, da inoltrare al servizio paghe e stipendi. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.**

Art. 7

Fondo per compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D

1. Il fondo, previsto dall'art.17, comma 2, lettera i) del CCNL 1/4/1999, come aggiunto dall'art. 36 del vigente CCNL, è costituito nel suo ammontare da una somma pari a € 300,00. Esso è finalizzato a compensare le specifiche responsabilità delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale degli Enti, derivanti dalle seguenti qualifiche:
2. Ufficiale di Stato civile, Anagrafe, Elettorale (*con delega totale*).
3. L'importo annuo lordo dell'indennità è fissato in € 300,00.
4. **L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili sulla base della certificazione del Responsabile del Servizio, circa la sussistenza dei requisiti, da inoltrare al servizio paghe e stipendi. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.**

Art. 8

Indennità maneggio valori

1. Il personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, e che abbia la qualifica di agente contabile ha diritto ad un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. Tale indennità viene stabilita in € 1,50 giornalieri e compete per le sole giornate nelle quali il dipendente risulta effettivamente adibito ai servizi.
3. La spesa prevista, per il 2013, per l'erogazione di detta indennità ammonta a € 591,00 (*per due unità*).
4. **L'indennità di cui al presente articolo viene erogata semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio circa la sussistenza dei requisiti, da inoltrare al servizio paghe e stipendi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.**

Art. 9

Compenso per attività disagiate (art. 17, 2 comma, lett. e) CCNL 1/4/99)

1. Si tratta di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.

VIL-FPL
Uy

Calzavara Mont

P.M. L. F. P. C. E. P.
cisc E P
Uy

for
Dica P. S. M. P.
Antonio B. B. B.

2. Si riconosce un'indennità a coloro che effettuano prestazioni di lavoro con orari particolarmente disagiati.
3. Per l'anno 2013 si prevede una spesa complessiva di € 600,00.
4. Si stabilisce per tale indennità un importo annuo lordo di € 600,00 per l'attività di riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati.
5. **Il compenso di cui al presente articolo viene erogato semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.**

Art. 10

Compensi per produttività (art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999)

1. Il sistema di incentivazione riconosce l'impegno e la partecipazione del personale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in questo senso assume particolare significato come strumento di impulso, sostegno e rinforzo per i processi di miglioramento in atto.
2. In applicazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, col presente contratto si mira alla concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa anche l'adozione di un sistema che riconosca l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. In questo senso, i Responsabili di Settore sono tenuti ad informare capillarmente tutti i dipendenti circa la definizione degli obiettivi nonché del grado di avanzamento delle attività in direzione del loro raggiungimento, per favorire il massimo coinvolgimento e la partecipazione più consapevole da parte di tutti al raggiungimento dei risultati attesi.
3. In applicazione delle *norme transitorie* previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 1.8.2011, n. 141 la differenziazione retributiva in fasce di merito prevista per gli enti locali dall'articolo 31, comma 2, del D.Lgs 150/2009 si applicherà dalla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (intendendo per tornata contrattuale i "rinnovi contrattuali" e non la semplice scadenza di quelli precedenti).
4. Il fondo per l'erogazione di compensi per produttività, per l'anno 2012, è costituito nel suo ammontare da una somma pari a € 16.758,24 ed è finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva ed individuale, così come previsto dall'art. 18 del CCNL dell'1.4.1999, così come sostituito dall'art. 37 del CCNL 22.1.2004.
5. L'importo di cui al comma precedente si adegua *ipso iure* con le economie a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione dei fondi di cui al presente contratto, fatta eccezione per quello relativo alle progressioni economiche orizzontali.
6. Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'ente finalizzato al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi. Esso è così ripartito tra i settori, in relazione alla consistenza numerica ed alla rilevanza dei servizi dell'Ente:

I Servizio	4.707,60
II Servizio	755,90
III Servizio	2.239,80
IV Servizio	555,90
V Servizio	2.267,70
VI Servizio	6.231,34
	<u>16.758,24</u>

Prof. F. P. C. G. L.
EISC FP
VIL-FPL
Ch
Cy

Palumbo *Manca* *Fro*

DISCAP - SUL PH
Dettaglio Offici

2. Per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina sia sui posti già in posizione soprannumeraria per effetto della stabilizzazione di cui all'art 1, comma 1156, lettera f) della L. n. 296/2006, l'importo della indennità di comparto è interamente finanziato dal Bilancio, conformemente all'orientamento espresso dall'Aran nel parere RAL247 del 05.06.2011.

3. L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili.

Art. 12 Indennità di rischio

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità). Essa è quantificata in complessivi € 30 mensili e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

2. Per l'anno 2013 le risorse annue destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Importo annuo spettante	Somma prevista
Operatore dei servizi manutentivi - Cat. A (part-time al 50%)	14	€ 180,00	€ 2.520,00
Operatore specializzato dei servizi manutentivi	3	€ 360,00	€ 1.080,00
		totale	€ 3.600,00

3. L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili sulla base della certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.

Art. 13 Indennità di turno

1. L'articolo 22 del CCNL del 14.9.2000 consente agli enti locali di istituire turni giornalieri di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio. Il turno è caratterizzato dalla rotazione ciclica degli addetti che operano in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore.

2. Il compenso per l'indennità di turno, previsto dal comma 5 del predetto articolo 22, può essere corrisposto a condizione che la prestazione lavorativa svolta in turnazione sia distribuita nell'arco del mese, come espressamente stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 22 in modo da realizzare una equilibrata ed avvicinata distribuzione dei turni antimeridiani, pomeridiani e, se previsti, notturni. Occorre che ogni dipendente debba, quantomeno tendenzialmente, avere una presenza analoga nei vari turni; in altri termini è possibile erogare l'indennità di turno anche se l'alternanza tra le diverse fasce orarie è stata rispettata nel suo complesso nell'ambito del mese.

3. Al personale turnista che ordinariamente presta la propria attività di domenica nell'ambito della distribuzione del servizio in turni, spetta soltanto l'indennità di turno per lavoro festivo di cui all'articolo 22, comma 5 secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett.c) del CCNL 14.9.2000, fatto salvo il recupero in altro giorno del riposo settimanale.

4. Al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale spetta il compenso previsto dall'art.22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c), oltre alla fruizione del riposo compensativo.

5. Per la corresponsione dell'indennità di turno, la spesa prevista per il 2013 è pari ad € 8.700,00.

UIL-FPL
LH

Palazzo

Monte

FPCGIL
cisc

for

for
Dipartimento
Esterno
Dipartimento

6. L'indennità di cui al presente articolo viene erogata semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.

Art. 14

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, viene corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
3. Per l'anno 2013 la spesa prevista per le finalità di cui al presente articolo è pari a € 1.700,00 e ed i profili professionali interessati sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
Operatore dei servizi manutentivi, cat A	6	€ 1.700,00

4. Il compenso di cui al presente articolo viene erogato semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.

Art. 15

Progressione economica orizzontale

1. Il fondo è costituito, ai sensi dell'art. 34, del vigente CCNL ed ammonta ad una somma pari a € 45.343,04, interamente utilizzata alla data del 31.12.2010 e del 01.01.2013.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di : cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario.
Il costo derivante dagli incrementi stipendiali previsti dai CCNL delle diverse posizioni di sviluppo del sistema di classificazione è finanziato con le risorse nazionali dei CCNL a carico del bilancio dell'Ente.
4. Le parti convengono di riconfermare nelle tabelle B1, B2, B3 e B4, parti integranti del CCDI 2006-2009 stipulato in data 12.01.2010, i criteri a cui fare riferimento, la loro pesatura, le definizioni e le modalità di attribuzione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5, comma 2 lett. a, b, c, d, CCNL 31/03/1999.
5. La valutazione, di esclusiva competenza dei responsabili di servizio, è effettuata entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante la elaborazione di schede individuali, di cui una copia è conservata da ciascun responsabile di servizio ai fini della legge 241/90 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e contestualmente è consegnata o trasmessa a ciascun dipendente ed all'ufficio personale. Ai fini della progressione orizzontale dei responsabili di settore, la valutazione è effettuata dal Segretario Comunale.

VIL-FPL

Elmanto

P. FREGIL

CISE

FR

FR

FR

FR

6. Ai fini della progressione economica orizzontale sono utilmente collocati i dipendenti che, con le tabelle di cui al precedente comma 1, hanno ottenuto una valutazione complessivamente non inferiore a 70/100.

5. Gli esiti delle procedure di valutazione sono resi pubblici, mediante affissione della graduatoria dei dipendenti utilmente collocati ai fini della progressione economica.

Art. 16 Buoni pasto

L'Amministrazione comunale, per il 2013, ha sospeso l'erogazione dei buoni pasto con deliberazione della G.C. n. 120 del 28.12.2012.

Art. 17 Indennità specifica categorie A e B

1. Resta confermata l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 8 del CCNL del 9 maggio 2006, a beneficio delle categorie A e B (ex III e IV q.f.) nell'importo di € 64,56 annui.
2. Tale indennità comporta una spesa effettiva per il 2013 pari ad € 968,40.
3. **L'indennità di cui al presente articolo ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili sulla base della certificazione del Responsabile del Servizio da inoltrare al servizio paghe e stipendi. Detta certificazione ha efficacia fino a revoca.**

Art. 18 Indennità di reperibilità

1. Ai fini dell'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, in materia di reperibilità, è individuata la seguente area di pronto intervento: servizi di polizia mortuaria, di competenza del I Servizio Amministrativo, per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e al seppellimento salme, per complessive 6 ore ogni sabato.
2. I turni di reperibilità saranno predisposti dal responsabile del servizio
3. Per l'anno 2013 si prevede una spesa complessiva di € 330,00.
4. **L'indennità di cui al presente articolo viene erogata semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al servizio paghe e stipendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento.**

Art. 19 Recupero Somme

1. Qualora le somme stanziare per il finanziamento del fondo di cui all'art. 4 del presente contratto, non siano utilizzate per assenza di prestazioni, nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo, in aggiunta a quelle di competenza.
2. Ai fini della regolarità contabile con la deliberazione che autorizzerà la stipula del presente contratto sarà impegnata l'intera somma del fondo.

Art. 20

VIL-FRG
14

Calvinio Montu

FREGIE
CISC
M

verificare
for

DICCA P-3/18 PM
Antonio P. Pina

per 3/2/13 Calvi

Norme finali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCDI sono inapplicabili tutte le disposizioni dei precedenti contratti decentrati con esso incompatibili.
2. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente Contratto si applica il CCNL vigente.
3. Sono fatte salve le modifiche che intervengono per effetto della contrattazione del livello nazionale.

unfugue
V/L-FPL
ly

cist ap
V/L

2006
2006

2006

2006

2006
2006

Coloretti
2006